



DECRETO RETTORALE N. 5708

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'Art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Visto il Decreto MIUR del 9 marzo 2011 n. 102 che determina l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca.

Vista la nota del MIUR del 25 maggio 2011 recante "Procedura per pubblicazione bandi".

Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855.

Visto il Decreto Rettorale n. 4885 del 21 luglio 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 18 luglio 2018.

DECRETA

Art. 1 - Numero, Facoltà, durata, importo, area scientifica, settore scientifico-disciplinare e responsabile della ricerca

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, è bandita ai sensi del comma 4, lettera **b)** dell'Art. 22 della Legge 240/2010, la procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, Fondo di riferimento: Spesa sostenuta a valere sulla Call Accordi per la Ricerca e l'innovazione cofinanziata dal POR FESR 2014-2020, CUP E76D17000120009, progetto ID 227333 "iPSLight - Nuovi sistemi biotecnologici iPSC per lo sviluppo farmaceutico nel settore delle malattie neurodegenerative".

Ente finanziatore: Regione Lombardia.

Il numero, la Facoltà, la durata, l'importo, il titolo della ricerca, il settore scientifico-disciplinare, il settore concorsuale ed il responsabile della ricerca sono di seguito specificati e precisamente:

N. 1 assegno di ricerca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, della durata di un anno, per un importo di Euro 26.750,00 lordi, dal titolo: "Differenziamento di linee cellulari iPSC in reti neuronali dopaminergiche e glutammatergiche per studi elettrofisiologici come modelli per la malattia di Parkinson", settore scientifico - disciplinare BIO/09 - Fisiologia (in lingua inglese: Academic Discipline BIO/09 -

Physiology), Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/D1 – Physiology).
Responsabile della ricerca è il Prof. Fabio Grohovaz.

Art. 2 - Titolare dell'assegno

Possono essere titolari degli assegni di cui al precedente art. 1, studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; deve considerarsi comunque, quale titolo minimo per beneficiare dei predetti assegni, il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

Art. 3 - Domande di partecipazione

1) Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato A), debitamente sottoscritte a pena di esclusione, corredate dalla documentazione richiesta e indirizzate al Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano, potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del bando sul sito del Ministero. In caso di spedizione della domanda tramite servizio postale, farà fede la data del timbro postale accettante.

2) Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative di cui al presente bando devono presentare distinte domande per ciascuna di esse.

3) Al fine di preservare la trasparenza della procedura, ed in particolare di garantire l'integrità delle buste sino alla loro formale apertura da parte della Commissione, le stesse dovranno riportare al loro esterno, a pena di esclusione:

- la dicitura "*procedura di selezione per assegnista di ricerca*";
- il titolo dell'assegno di ricerca, la sigla ed il titolo del settore scientifico disciplinare;
- la Facoltà di riferimento della procedura alla quale l'interessato intende partecipare;
- il cognome, nome e indirizzo del candidato.

4) Le sole domande di partecipazione (allegato A del bando), redatte in conformità a quanto previsto dal comma 1) del presente articolo e inviate entro il termine dallo stesso previsto, potranno altresì essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando, in formato PDF, la domanda (**il solo allegato A del bando**) unitamente ad un documento di identità in corso di validità all'indirizzo affarigeneraliunivr@pec.it, indicando nell'oggetto "*PEC domanda procedura di selezione Assegno di Ricerca*" e specificando nel testo

della PEC: il titolo dell'assegno di ricerca e la sigla del settore scientifico disciplinare.

In tal caso, il candidato **dovrà far pervenire secondo le modalità descritte dai commi 1), 2) e 3) del presente articolo, la documentazione in forma cartacea indicata dal successivo comma 8), avvalendosi anche di quanto previsto dai commi 9), 12) e 13).** L'invio della domanda di partecipazione (**il solo allegato A del bando**) potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica.

5) Nella domanda, il candidato dovrà indicare il titolo della ricerca e il settore scientifico disciplinare dell'assegno di ricerca per il quale concorre e dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, la cittadinanza ed il recapito eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, specificando il codice di avviamento postale ed il numero telefonico;
- 2) l'indicazione dei titoli conseguiti in riferimento al possesso di un curriculum scientifico – professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
- 3) di usufruire ovvero di non usufruire di borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, con l'eccezione di quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
- 4) di aver usufruito e per quanto tempo di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei; la dichiarazione di essere o di non essere stati titolari di contratti di cui all'art. 24 delle Legge 240/2010 e la durata degli stessi;
- 5) di essere o di non essere in ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

6) Il candidato dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda di partecipazione.

7) Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato Decreto.

8) I candidati dovranno allegare alla domanda:

- a) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), la laurea specialistica, la laurea magistrale;
- b) curriculum scientifico – professionale sottoscritto;
- c) copia di un documento di identità in corso di validità;
- d) le pubblicazioni;
- e) ogni ulteriore documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa.

9) I titoli che il candidato deve o intende presentare possono essere prodotti in originale o, per i cittadini dell'Unione Europea e per i candidati stranieri aventi titolo ai sensi della normativa vigente, in copia autenticata ovvero con

dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, in base all'allegato B.

10) Si segnala che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 445/2000: **"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".**

11) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

12) Per i candidati stranieri che non hanno titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal DPR n. 445/2000 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

13) I certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, devono essere accompagnati, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

14) L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa, dovuto a cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

15) Saranno ammessi alla procedura di valutazione comparativa i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Tali requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4 - Espletamento della procedura di valutazione comparativa, commissione giudicatrice, criteri di valutazione

La valutazione comparativa dei candidati è per titoli e per colloquio.

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura, che, previa individuazione di criteri generali, procede all'esame dei titoli ed ad un colloquio, tesi ad accertare le competenze scientifiche e professionali dei candidati, nonché la loro attitudine a svolgere la ricerca specifica.

La commissione giudicatrice, tra i quali rientra il responsabile della ricerca, è composta da tre membri, con documentata competenza nel campo della ricerca oggetto della procedura.

La commissione giudicatrice può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere di lavori telematici.

La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio massimo di 100 punti da ripartire tra i titoli, le pubblicazioni e il colloquio.

La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio ed il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

Il punteggio massimo di 100 punti, relativo alla valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio inerenti l'assegnazione di ricerca della durata di un anno, per un importo di Euro 26.750,00 lordi, dal titolo: "Differenziamento di linee cellulari iPS in reti neuronali dopaminergiche e glutammatergiche per studi elettrofisiologici come modelli per la malattia di Parkinson", settore scientifico – disciplinare BIO/09 – Fisiologia (in lingua inglese: Academic Discipline BIO/09 – Physiology), Settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/D1 – Physiology), responsabile della ricerca è il Prof. Fabio Grohovaz, viene così ripartito:

- Laurea Magistrale: 10 punti;
- Dottorato di ricerca: 15 punti;
- Pubblicazioni scientifiche: 15 punti;
- Esperienza nel campo specifico: 10 punti;
- Colloquio: 50 punti

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui sarà effettuato il colloquio devono essere comunicati agli interessati con un preavviso di almeno venti giorni. Previo consenso espresso di tutti i candidati, il colloquio può tenersi anche con un minore preavviso.

La commissione giudicatrice redige appositi verbali dei lavori svolti e stila la graduatoria di merito degli idonei, tenendo conto che, qualora il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non rappresentino requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura, detti titoli in ogni caso costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa e la relativa graduatoria sono approvati con Decreto Rettorale.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di candidati classificati a parità di punteggio prevale il più giovane d'età.

I risultati della valutazione espressi dalla commissione su ciascun candidato sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli assegni

Il candidato vincitore della selezione deve comunicare la propria accettazione entro sette giorni dalla data di ricezione della notifica della graduatoria della procedura di valutazione comparativa. Decadono dal diritto all'assegnazione coloro che entro il suddetto termine non dichiarino di accettare l'assegnazione. Nel tal caso l'assegnazione di ricerca sarà conferita al candidato classificatisi successivamente nella graduatoria di merito. Si procederà nello stesso modo nel caso in cui il candidato vincitore rinunci all'assegnazione entro il suddetto termine.

Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato; tale contratto non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

L'assegno di ricerca decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che non assumono servizio nel termine stabilito nel contratto. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti in caso di gravidanza, servizio militare e malattia, previa presentazione di idonea certificazione.

L'assegno di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.

Il contratto non costituisce alcun rapporto di lavoro subordinato e non è utile ai fini dell'assunzione nei ruoli dell'Università.

Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, il Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà può conferire l'assegno o la frazione residua secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Compiti dei titolari degli assegni

Il titolare dell'assegno di ricerca svolge la propria attività con le modalità previste nel contratto secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile della ricerca. Coerentemente con il progetto PRIN approvato, il candidato si occuperà di mettere a punto protocolli di differenziamento di cellule iPSCs in reti neuronali specificatamente per studi elettrofisiologici, sia in patch tradizionale che in elettrofisiologia extracellulare, su modelli cellulari della malattia di Parkinson.

Dovrà:

- Gestire colture di cellule staminali;
- Mettere a punto le modalità di differenziamento in reti mature e funzionali sia dopaminergiche che glutammatergiche;
- Effettuare una caratterizzazione morfologica delle reti neuronali;
- Mettere a punto le condizioni per crescere le reti neuronali su specifici supporti per elettrofisiologia intra ed extracellulare (con esperimenti preliminari di validazione elettrofisiologica della funzionalità).

L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze del programma di ricerca e deve avere:

a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento con l'attività globale per la realizzazione del progetto.

b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto.

c) svolgimento della ricerca in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di svolgimento predeterminato purché compatibile con i tempi e gli orari di normale funzionamento delle strutture dell'Ateneo e sulla base di un programma e/o modalità concordate con il responsabile della ricerca.

L'attività di ricerca del titolare dell'assegno è svolta, di norma, presso la struttura cui afferisce il responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e per motivate esigenze previste nel piano di ricerca, l'attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere in convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele, sempre sotto la guida del medesimo responsabile.

Al titolare dell'assegno, per brevi periodi trascorsi fuori sede per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel bando, con autorizzazione del responsabile della ricerca, può essere riconosciuto il rimborso delle spese, analiticamente documentate, per viaggi o spostamenti a valere sui fondi del responsabile della ricerca.

Il titolare dell'assegno è tenuto a redigere annualmente e, comunque, al termine della ricerca, una relazione sulle attività svolte. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, è sottoposta alla valutazione da parte del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura.

Art. 7 – Incompatibilità

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un Professore appartenente alla Facoltà che ha richiesto la procedura per il conferimento dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Ai titolari degli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa,

nonché di tutela sociale in materia di congedo per malattia e di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni previste dall'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, tempo per tempo vigenti.

In favore del titolare dell'assegno di ricerca l'Università provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 9 – Interruzione

È prevista l'interruzione del conferimento dell'assegno nei periodi di sospensione dell'attività di ricerca per assenza dovuta a maternità, servizio militare e malattia, fermo restando che le predette interruzioni determinano il rinvio della scadenza del contratto che riprenderà il suo regolare decorso dalla data di cessazione della causa di sospensione, salvo nei casi in cui trovi applicazione l'erogazione dell'integrazione per indennità di maternità a carico dell'università di cui all'ultimo periodo dell'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali il contratto non subirà alcuna sospensione e si concluderà alla scadenza originariamente prevista.

Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare al responsabile della ricerca ed al Rettore ed agli uffici amministrativi il verificarsi delle suddette circostanze e a presentare idonea certificazione.

Art. 10 - Recesso e risoluzione

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Rettore, al responsabile della ricerca, alla Direzione Affari Generali e alla Direzione Amministrativa con almeno quindici giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Nel caso di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile della ricerca, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore la risoluzione del contratto.

Il contratto può essere risolto altresì a seguito della valutazione negativa della relazione annuale di cui all'art. 6, da parte del Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Restituzione della documentazione presentata

Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati potranno richiedere entro tre mesi la restituzione della documentazione presentata all'Università Vita-Salute San Raffaele. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero della documentazione. Trascorso il periodo indicato, l'Università non sarà responsabile in alcun modo della suddetta documentazione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina 58, C.F. 97187560152 (di seguito, l'"Università") si impegna a tutelare costantemente la privacy degli interessati. La presente informativa è volta ad illustrare la policy adottata da parte dell'Università in materia di privacy al fine di: (i) rendere note all'interessato le modalità secondo le quali i suoi dati personali vengono trattati; e (ii) consentire all'interessato di prestare il proprio consenso espresso e consapevole al trattamento dei dati personali acquisiti. Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento CE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il "Regolamento") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il "Codice Privacy").

Le informazioni ed i dati da lei forniti o altrimenti acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento ed al Codice Privacy e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività dell'Università.

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Regolamento ed al Codice Privacy, i trattamenti effettuati dall'Università saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

1) Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare dei trattamenti è Università Vita-Salute San Raffaele, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Conformemente a quanto prescritto (i) dal Regolamento (cfr. Art. 37) e (ii) dalle Linee Guida del CODAU, l'Università ha nominato GSD SISTEMI E SERVIZI S.C.A.R.L., responsabile per la protezione dei dati.

Il professionista indicato da GSD ai fini dello svolgimento dell'incarico di RPD è il Dott. Gabriele Tettamanti.

Il RPD è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali svolto da parte dell'Università. I dati di contatto del Titolare e del RPD sono i seguenti : Email: privacy@univr.it.

2) Categorie, natura e finalità dei dati trattati

I dati personali acquisiti in dipendenza della candidatura - dati anagrafici, di contatto, dati relativi al percorso scolastico/universitario, dati di carriera, dati sensibili e giudiziari - sono trattati per finalità connesse esclusivamente alla procedura di selezione del personale ed alla gestione della medesima; la gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; la prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita, la gestione dell'eventuale stipula del contratto di collaborazione nonché tutti gli adempimenti prescritti in capo all'Università dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme del Regolamento, del Codice Privacy e dei richiamati principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Per quanto riguarda, in particolare, i dati qualificati come sensibili (id est dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) ed i dati giudiziari (id est i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale), nel perseguimento delle finalità sottese alla procedura di selezione del personale, ed ai fini della gestione della medesima, l'Università potrebbe dover entrare in possesso dei seguenti dati:

- a) dati relativi al dipendente e/o a familiari diversamente abili o ad elementi reddituali ai fini della fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge;
- b) dati relativi allo stato di gravidanza al fine di attuare tutte le cautele necessarie per la tutela della donna in stato di gravidanza, anche ai fini della fruizione di eventuali agevolazioni e benefici di legge;
- c) dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono trattati dagli uffici competenti, sia su base cartacea che su base informatica.

3) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

I destinatari dei dati che ci fornirà sono il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati per le finalità sopra riportate.

I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate. Al termine della procedura di valutazione comparativa la graduatoria finale relativa l'esito della procedura verrà pubblicata sul sito internet dell'Ateneo.

4) Natura obbligatoria del conferimento dei dati

Nel rispetto dei richiamati principi di limitazione delle finalità e della conservazione e di minimizzazione dei dati, si segnala che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento determina l'impossibilità di avvio della procedura di selezione da parte dell'Università.

5) Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, per il tramite di misure di sicurezza adeguate e per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità sopra indicate. In ogni caso l'Università tratterà i dati personali fino al tempo permesso dalla normativa vigente per il tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile.

6) Trasferimenti dei dati personali

I dati personali acquisiti da parte dell'Università non formano oggetto di trasferimento presso paesi terzi.

7) Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto di chiedere all'Università, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'Art. 20 del Regolamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'Art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano (portabilità), nei casi previsti dall'Art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto tramite email da inviarsi al Titolare ed al RPD.

L'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'Art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Art. 13 - Disposizioni finali


Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste nel Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, nonché le norme vigenti in materia di assegni di ricerca.

Il presente bando è reso disponibile per via telematica sul sito dell'Università Vita-Salute San Raffaele all'indirizzo www.univr.it, sul sito del MIUR all'indirizzo <http://bandi.miur.it> e sul sito dell'Unione Europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Milano, 4 settembre 2018

IL RETTORE

(Prof. Alessandro Del Maschio)



Modello della domanda dei candidati
(in carta semplice)

Al Magnifico Rettore dell'Università Vita-Salute
San Raffaele
Via Olgettina, 58, 20132 - Milano

Il/La

sottoscritt...

.....

chiede

di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa, bandita dall'Università Vita-Salute San Raffaele, per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo:

..... Settore scientifico
disciplinare.....

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara

- a) di essere nato/a a (provincia di), il
.....;
- b) di essere residente a (provincia di), Via
..... n., c.a.p.;
- c) di possedere il seguente codice fiscale
.....;
- d) di essere cittadino
- e) di eleggere quale recapito agli effetti della procedura di valutazione comparativa in
..... (provincia di), Via
n., c.a.p., telefono e-mail.....;
- f) di aver conseguito il diploma di laurea, la laurea specialistica, laurea magistrale o
secondo il vecchio ordinamento in, presso
l'Università in data riportando
la votazione di
- g) di aver conseguito il titolo di dottore in ricerca o titolo equivalente in
....., presso l'Università in data
..... e di avere/non avere beneficiato della relativa borsa di studio per
mesi.....¹;
- h) di aver beneficiato di assegno di ricerca di cui all'art. 22 Legge 240/2010 per
mesi.....;
- i) di essere/non essere stato titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010
per mesi

l) di essere iscritto al Dottorato di ricerca in presso l'Università diiniziato in data..... che terminerà in data

usufruendo/non usufruendo della relativa borsa;

m) di aver conseguito i seguenti diplomi di specializzazione....., presso in data

n) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali.....

o) di usufruire/non usufruire di borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, con l'eccezione di quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca²;

p) di essere/non essere in ruolo presso: Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382³;

q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesta Università, ogni eventuale cambiamento del recapito eletto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- 1) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), la laurea specialistica, la laurea magistrale;
- 2) curriculum scientifico – professionale sottoscritto;
- 3) copia di un documento di identità in corso di validità;
- 4) le pubblicazioni;
- 5) ogni ulteriore documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

Firma

¹ Cancellare la voce che non interessa.

² Cancellare la voce che non interessa.

³ Cancellare la voce che non interessa.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 DPR n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

Nome, Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile), codice fiscale, nato a (provincia) il sesso residente a (provincia) indirizzo c.a.p. telefono

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura

Data

il dichiarante

.....